

**Causa C-302/23 [Piekiewicz] <sup>1</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

10 maggio 2023

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

28 aprile 2023

**Richiedente:**

M. J.

**Interveniente:**

C. J.

---

(omissis)

**ORDINANZA**

Il 28 aprile 2023

il Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy (Tribunale circondariale di Katowice - Est in Katowice, VII Sezione commerciale, Polonia)

(omissis)

dopo aver esaminato (omissis)

in camera di consiglio,

il ricorso promosso con istanza di M. J.

nei confronti di C. J.

<sup>1</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

per l'apposizione della formula esecutiva,

nel pronunciarsi sull'istanza di ricusazione del cancelliere (referendarz sądowy) presentata da M. J.

**decide:**

I.

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

*Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73) debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di uno Stato membro è tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica prevista dall'articolo 3, paragrafo 10, di detto regolamento, nella situazione in cui la normativa nazionale dello Stato membro non prevede la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l'organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico.*

II. di sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 3<sup>a</sup>, del k.p.c. (kodeks postępowania cywilnego; codice di procedura civile; in prosieguo: il «k.p.c.») fino alla pronuncia della risposta alla questione di cui al punto I.

(omissis)

## MOTIVAZIONE

***Domanda di pronuncia pregiudiziale***

***Parti nel procedimento principale***

**a)**

richiedente M. J., (omissis)

**b)**

interveniente: C. J., (omissis)

(omissis)

***I. Contesto fattuale della controversia, svolgimento e oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale.***

1)

Il richiedente M. J. è un imprenditore e un creditore dell'interveniente C. J.

2)

Il 28 novembre 2022, il richiedente ha presentato un'istanza presso il Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di Katowice - Est in Katowice) per l'apposizione della formula esecutiva nei confronti della coniuge dell'interveniente, B. J., al fine di procedere all'esecuzione forzata sui beni immobili facenti parte del patrimonio comune dei coniugi. L'istanza è stata inviata per posta elettronica alla casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale. L'istanza non era munita di una firma autografa, ma è stata firmata elettronicamente, con una firma sicura associata a una cosiddetta piattaforma [elektroniczna platforma usług administracji publicznej (...)] («piattaforma elettronica per i servizi della pubblica amministrazione»). Si tratta di un sistema elettronico nell'ambito del quale gli enti pubblici mettono a disposizione i servizi attraverso un unico punto di accesso su Internet. Alla suddetta istanza egli ha allegato altresì l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

3)

Il 30 dicembre 2022 il cancelliere che aveva esaminato l'istanza ha invitato il richiedente a regolarizzare le irregolarità formali della stessa, in particolare, mediante il deposito di un modulo standard munito della firma autografa, contenente le informazioni dettagliate relative allo stato di famiglia, al patrimonio, ai redditi [e] ai mezzi di sostentamento, entro una settimana dalla data di notifica dell'invito, pena il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

4)

Il 21 gennaio 2023 il richiedente ha inviato alla casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale una dichiarazione relativa allo stato di famiglia, al patrimonio, ai redditi e ai mezzi di sostentamento. Egli ha firmato tale dichiarazione con una firma elettronica sicura associata alla piattaforma (...).

5)

Con provvedimento dell'8 febbraio 2023, il cancelliere ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a causa della mancata regolarizzazione delle irregolarità formali entro il termine indicato, in particolare per la mancata apposizione della firma autografa sull'istanza.

6)

Il 4 marzo 2023, il richiedente ha inviato alla casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale un'istanza di ricusazione del cancelliere, unitamente alla richiesta di avvio nei confronti di quest'ultimo di un procedimento disciplinare. Anche questa volta l'istanza è stata firmata elettronicamente, con una firma sicura. A sostegno dell'istanza, il richiedente ha indicato che sussistevano seri dubbi quanto all'imparzialità del cancelliere nell'esaminare il caso. Secondo il richiedente, il cancelliere avrebbe manifestamente violato il diritto dell'Unione europea, rifiutando di accettare un atto processuale munito di firma elettronica, inviato alla casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale. Secondo il richiedente, il cancelliere ha violato, in particolare, l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. (...) [910/2014] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (in prosieguo: il «regolamento n. 910/2014»).

7)

Secondo il richiedente, il cancelliere non è stato imparziale nell'esaminare il caso in quanto non ha rispettato il principio del primato del diritto dell'Unione, che è ben consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (...). A parere del richiedente, tale circostanza è stata influenzata dalla situazione politica in Polonia nonché dall'amministrazione della giustizia da parte di alcuni giudici nominati dalla controversa Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura). Inoltre, ultimamente in Polonia il principio del primato del diritto dell'Unione viene messo in discussione e il richiedente è una persona politicamente attiva. Il richiedente ha inoltre sottolineato che il cancelliere ha disposto, in modo illegittimo, il rigetto dell'istanza, rendendo in questo modo una dichiarazione politica non autorizzata.

8)

Il richiedente ha sostenuto che nei procedimenti giudiziari all'interno del territorio dell'Unione europea, la firma elettronica deve essere riconosciuta anche dagli organi giurisdizionali in Polonia, in quanto il diritto dell'Unione prevale sulle norme nazionali. Infatti, come risulta dalla formulazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 910/2014] (omissis), a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

9)

Tutti gli atti processuali inviati dal richiedente alla casella di posta elettronica dell'organo giurisdizionale sono stati stampati e poi inseriti nel fascicolo dal personale dell'organo giurisdizionale.

**II. Diritto dell'Unione rilevante ai fini della risposta.**

10) *Regolamento [n. 910/2014] (omissis)*

**considerando 12:** Un obiettivo del presente regolamento è l'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura.

**considerando 13:** È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell'eventuale partecipazione del settore privato nell'offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l'accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.

**considerando 18:** Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l'onere della prova.

**considerando 21:** È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l'impiego dei servizi fiduciari. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso o che installi un punto di accesso per tutti i servizi fiduciari esistenti. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi fiduciari usati esclusivamente nell'ambito di sistemi chiusi da un insieme definito di partecipanti che non hanno ripercussioni su terzi. Ad esempio, i sistemi istituiti in imprese o amministrazioni pubbliche per la gestione delle procedure interne che fanno uso di servizi fiduciari non dovrebbero essere soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. Solo i servizi fiduciari prestati al pubblico aventi ripercussioni su terzi dovrebbero soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento. Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.

**considerando 22:** Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.

**considerando 49:** Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

**articolo 2, paragrafo 1:** Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell'Unione.

**articolo 2, paragrafo 3:** Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma.

**articolo 3, paragrafo 10:** Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

**articolo 25, paragrafo 1:** A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

**articolo 25, paragrafo 2:** Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

### **III. Diritto e giurisprudenza nazionali rilevanti ai fini della risposta.**

11) **Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; Dz.U.- Gazzetta ufficiale polacca - del 2021, posizione 1805, testo unico del 2021.10.04; in prosieguo: il «k.p.c.»):**

**articolo 126, paragrafo 1, punto 6:** Ogni atto processuale deve contenere: la firma della parte oppure del suo rappresentante legale o dell'agente;

**articolo 126, paragrafo 5:** Un atto processuale depositato mediante un sistema elettronico deve essere munito di una firma elettronica qualificata, una firma sicura o una firma personale.

**articolo 125, paragrafo 2<sup>1</sup>:** Qualora una disposizione specifica lo preveda o qualora si sia optato per il deposito di atti processuali tramite un sistema elettronico, gli atti processuali in tale causa vengono depositati esclusivamente tramite il sistema elettronico. Gli atti processuali non depositati tramite il sistema elettronico non producono gli effetti giuridici che la legge attribuisce al deposito di un atto processuale presso l'organo giurisdizionale, circostanza di cui l'organo giurisdizionale informa il depositante.

**articolo 125, paragrafo 2<sup>1a</sup>:** La scelta di depositare gli atti processuali tramite il sistema elettronico e di effettuare successivi depositi degli stessi tramite tale sistema è ammissibile se ciò sia possibile per ragioni tecniche imputabili all'organo giurisdizionale.

12) **La legge del 17 febbraio 2005 relativa all'informatizzazione delle attività degli enti incaricati di compiti pubblici (Dz.U. del 2023, posizione 57, testo unico del 2023.01.09):**

**articolo 3, paragrafo 13:** Ai sensi della presente legge si intende per (...) piattaforma elettronica per i servizi della pubblica amministrazione - un sistema elettronico in cui gli enti pubblici rendono disponibili i servizi attraverso un unico punto di accesso su Internet.

**articolo 3, punto 14a:** Ai sensi della presente legge si intende per (...) firma sicura - una firma elettronica la cui autenticità e integrità sono garantite da un sigillo elettronico del ministro responsabile dell'informatizzazione, contenente: a) dati che identificano una persona, accertati sulla base di un mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell'ambito del sistema di cui all'articolo 20aa, punto 1, che comprendono: nome (nomi), cognome, numero PESEL [il sistema elettronico comune di registrazione della popolazione], b) l'identificativo del mezzo di identificazione elettronica tramite il quale la firma è stata apposta, c) il giorno e l'ora dell'apposizione della firma;

13) **Risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema») n. II CZP 9/12, del 23 maggio 2012**

**1.**

«Il deposito di un ricorso per via elettronica è ammissibile solo se una disposizione speciale lo prevede (articolo 125, paragrafo 2; attualmente articolo 125, paragrafo 2<sup>1</sup>, del k.p.c.).

**2.**

La stampa di un ricorso inammissibile depositato per via elettronica può essere equiparata a un ricorso non depositato con tale modalità a condizione che la mancanza di firma venga regolarizzata (articolo 130, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafo 1, punto 4, del k.p.c.); la data di deposito di

tale ricorso presso l'organo giurisdizionale è da considerarsi la data in cui è stata effettuata la stampa (articolo 130, paragrafo 3, del k.p.c.)».

#### ***IV. Motivi della sottoposizione della questione pregiudiziale da parte del giudice.***

14) Il presente procedimento ha ad oggetto l'esame dell'istanza di ricusazione del cancelliere, il quale, nell'esaminare l'istanza per l'apposizione della formula esecutiva, aveva chiesto al richiedente di sanare l'irregolarità formale dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio firmandola. A sua volta, il richiedente sostiene di non essere tenuto a firmare l'istanza con la firma «autografa», in quanto le disposizioni del regolamento [n. 910/2014] (omissis) consentono di depositare presso l'organo giurisdizionale gli atti processuali firmati elettronicamente. Anche l'istanza di ricusazione del cancelliere era stata munita della sola firma elettronica. Pertanto, la controversia nel presente caso è incentrata su questioni di diritto, e la corretta interpretazione delle disposizioni (omissis) del regolamento [n. 910/2014] (omissis) risulta fondamentale per stabilire se l'istanza di ricusazione del cancelliere debba essere ammessa e esaminata, o se occorra ritenere che la stessa presenti un'irregolarità formale e che sia opportuno richiederne la regolarizzazione. La corretta interpretazione delle disposizioni è rilevante anche ai fini della possibilità di depositare presso l'organo giurisdizionale qualsiasi atto processuale munito di una firma elettronica anziché di una firma autografa.

15) La risposta della Corte alla suddetta questione è essenziale sotto il profilo del principio di uniformità del diritto dell'Unione. Il diritto dell'Unione dovrebbe essere applicato nella sua interezza in modo identico in tutti gli Stati membri. Un ordinamento giuridico unico in tutti gli Stati membri costituisce uno dei valori fondamentali del diritto dell'Unione.

16) In Polonia, la maggior parte degli organi giurisdizionali non applica le disposizioni (omissis) del regolamento [n. 910/2014] (omissis) relative alla possibilità di depositare presso gli organi giurisdizionali gli atti processuali firmati con firma elettronica, firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata. Sembra che alla base di tale situazione vi siano innanzitutto le disposizioni del k.p.c., le quali subordinano la possibilità di depositare un atto processuale firmato con la firma elettronica, la firma sicura o la firma personale all'esistenza di un sistema elettronico che consenta di depositare questo tipo di atti processuali presso gli organi giurisdizionali (articolo 126, paragrafo 5, del k.p.c.). Il giudice del rinvio non dispone di un siffatto sistema. Il legislatore polacco, all'articolo 125, paragrafo 2<sup>1a</sup>, del k.p.c., ha indicato espressamente che l'organo giurisdizionale in questione deve disporre di un sistema elettronico affinché sia possibile depositare gli atti processuali avvalendosi dello stesso.

17) La giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali polacchi e la prassi seguita da anni dimostrano che in Polonia sono ammissibili soltanto gli atti processuali firmati con la firma «autografa». Ciò si riferisce agli atti processuali

depositati nei procedimenti civili ordinari. In alcuni altri procedimenti è stata infatti prevista la possibilità di depositare gli atti processuali per via elettronica, ad esempio, nei procedimenti monitorati elettronici e nei procedimenti di insolvenza. Tale posizione è stata assunta anzitutto dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella risoluzione del 23 maggio 2012, n. III CZP 9/12. La citata risoluzione è stata, tuttavia, adottata sulla base del contesto normativo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014].

18) L'articolo 126, paragrafo 1, punto 6, del k.p.c., pur stabilendo che ogni atto processuale deve contenere una firma della parte, non specifica se tale firma possa assumere una forma diversa da quella «autografa». Solo da pochi anni il legislatore nazionale, all'articolo 126, paragrafo 5, del k.p.c., ha previsto la possibilità di depositare un atto processuale firmato elettronicamente, a condizione che esista un sistema elettronico predisposto a tal fine. A tal proposito, occorre tuttavia sottolineare che l'obbligo della firma autografa si applica soltanto agli atti processuali. Per quanto riguarda tutti gli altri documenti utilizzati nel corso di un procedimento giudiziario (in particolare come elementi di prova), essi vengono acquisiti al fascicolo della causa conformemente alle disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014], mentre i loro effetti sono valutati in base al diritto nazionale.

19) Orbene, dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (omissis) [n. 910/2014] risulta che la firma elettronica non può essere discriminata e che non le possono essere negati gli effetti giuridici per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. Allo stesso tempo, la citata disposizione non specifica quale effetto giuridico debba produrre detta firma. Anche la prima frase del considerando 49 (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] indica che la firma elettronica non può essere discriminata per il motivo della sua forma elettronica.

20) Secondo il giudice del rinvio, gli effetti giuridici di una firma elettronica sono disciplinati in particolare ai considerando 22 e 49. Il giudice è dell'avviso che tali effetti vengono definiti dal diritto nazionale. Solo per quanto riguarda la firma elettronica qualificata, le disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] indicano che la firma in questione ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

21) Come si è detto, le disposizioni del k.p.c. polacco prevedono la possibilità di depositare gli atti processuali firmati con una firma elettronica (qualificata, sicura, personale) soltanto nei casi in cui l'organo giurisdizionale dispone di un sistema elettronico adeguato. Secondo il giudice del rinvio, alla luce di tale assunto si dovrebbe concludere che, dal momento che esso non dispone di un sistema elettronico, non è tenuto ad accettare un atto processuale firmato elettronicamente. Un siffatto atto processuale, depositato al di fuori di un sistema elettronico, presenta un vizio formale sotto forma di firma irregolare.

22) Tuttavia, secondo il giudice, occorre altresì tener conto del contenuto di altri considerando (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014], dai quali si evince che (omissis) il regolamento (omissis) [n. 910/2014] mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fra cittadini, imprese e autorità pubbliche. Il giudice ritiene quindi che sia possibile un'interpretazione delle disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] che comporti l'obbligo di accettare un atto processuale firmato elettronicamente in ragione dell'unificazione dei sistemi informatici negli Stati membri e della loro non discriminazione.

23) In questo contesto, il fatto che la Polonia non abbia notificato alla Commissione alcun sistema informatico ai sensi delle disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] può essere rilevante. In particolare, ad oggi, non è stato notificato il sistema (...) associato alla firma sicura tramite il quale è stata depositata l'istanza del richiedente. Orbene, dall'articolo 2, paragrafi 1 e 3, (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] sembra risultare che le disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] si applicano soltanto ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro. (...) [Ciò] non pregiudica il diritto nazionale o dell'Unione legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali.

24) Secondo il giudice del rinvio, una corretta interpretazione delle disposizioni (omissis) del regolamento (omissis) [n. 910/2014] porta a concludere che (omissis) tale regolamento (omissis) si limita a introdurre strumenti che consentono di apportare miglioramenti tecnologici, ma non impone l'obbligo di applicarli e, in particolare, non sostituisce le soluzioni nazionali adottate, specialmente per quanto riguarda gli effetti giuridici degli atti processuali depositati.

25) È possibile che una siffatta interpretazione non faccia progredire i processi di sviluppo dell'innovazione nei procedimenti giudiziari, tuttavia sembra che l'intenzione del legislatore dell'Unione non fosse quella di imporre agli Stati membri l'adozione delle soluzioni specifiche nell'ambito dei procedimenti giudiziari per quanto riguarda l'utilizzo delle firme elettroniche. A quanto pare, ciò sembra dipendere principalmente dalle capacità tecnologiche dello Stato membro interessato.

26) L'interpretazione contraria porta invece alla conclusione secondo cui, indipendentemente dall'esistenza di un sistema informatico e dalla sua notifica alla Commissione, gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri dell'Unione europea siano tenuti, indifferentemente, ad accettare gli atti processuali firmati elettronicamente. Una tale interpretazione porterebbe ad uniformare la questione del deposito degli atti processuali presso gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri.

27) La risposta della Corte consentirà di privilegiare un'interpretazione del diritto nazionale conforme all'ordinamento europeo e, allo stesso tempo, di

stabilire se, nel procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, l'atto processuale del richiedente relativo alla ricsuzione del cancelliere debba essere ammesso o se sia necessario chiedere al richiedente di sanare l'irregolarità formale dell'istanza mediante l'apposizione della sua firma autografa.

(omissis)

### **PROVVEDIMENTO**

1.

(omissis) [questione relativa alla notifica della copia dell'ordinanza].

2.

(omissis) [questione relativa all'anonymizzazione]

3.

(omissis) [questione relativa all'invio del fascicolo].

4.

(omissis) [altre questioni procedurali].

K., il 28 aprile 2023

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO